

STATUTO "LIKE COMMUNITY Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel comune di Lecco, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile e dell'art. 8 della Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, una società consortile in forma di società cooperativa sociale denominata "**LIKE COMMUNITY Società Cooperativa Sociale**".

La società potrà essere indicata ad ogni effetto di legge con la sola denominazione "**LIKECOM.IT Società Cooperativa Sociale**".

La società potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La società ha lo scopo consortile e, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, non ha scopo di lucro; essa si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale dirette all'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la spinta all'innovazione e alla risposta ai bisogni emergenti, il rispetto e la valorizzazione della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

In particolare la società si propone di:

- a) sviluppare le competenze, partecipando alla vita dei territori, vivendo da protagonisti attivi e propositivi, intercettando i bisogni emergenti e coniugandoli in risposte attraverso la costruzione di legami e di reti del privato sociale, del pubblico e del privato, promuovendo soluzioni in grado di trasformarsi in servizi e attività a favore della comunità;
- b) promuovere il benessere e la cura in particolar modo di anziani, anche non autosufficienti, di persone con patologie croniche o degenerative, di persone con disabilità psichica e fisica, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza;
- c) integrare e promuovere la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri soci, al fine di accrescerne le potenzialità operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi;
- d) agevolare la massima collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato, associazioni, società e enti che svolgono la propria attività nei settori e con le finalità della società.

La società si propone di fornire agli associati beni e servizi utili allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio-assistenziale-sanitario ed educativo ed in attività connesse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, istituendo un'organizzazione comune degli associati al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese.

La società può agire per conto degli associati, nonché per conto proprio, prestando direttamente servizi qualora questo sia ritenuto necessario e opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 - Oggetto

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia per il tramite dei propri soci, sia direttamente:

- 1) progettare, organizzare e gestire, sia a domicilio che mediante strutture di accoglienza temporanea o permanente, servizi di cura e di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, riabilitativa, socio-assistenziale, psicologica ed educativa, a favore di anziani, anche non autosufficienti, di persone con patologie croniche o degenerative, di persone con disabilità psichica e fisica;
- 2) organizzare e gestire strutture e/o centri di ospitalità ed accoglienza temporanea per persone in difficoltà, in particolare in risposta alla migrazione sanitaria di persone malate e loro famigliari;
- 3) organizzare e gestire attività di consulenza sull'avvio di servizi e di formazione professionale, addestramento, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, nel settore dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali;
- 4) promuovere iniziative di co-working tra le imprese socie e soggetti esterni del pubblico e del privato, finalizzate ad integrare saperi e competenze per l'innovazione;
- 5) svolgere iniziative di sensibilizzazione della comunità nei confronti di anziani, anche non autosufficienti, di persone con patologie croniche o degenerative, di persone con disabilità psichica e fisica, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza;
- 6) sperimentare attività imprenditoriali di carattere etico collegate alle caratteristiche e al contesto locale nella valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, eno-gastronomiche del territorio a sostegno delle attività assistenziali e di cura prevalenti destinate ai soggetti richiamati all'articolo 3, terzo comma, lettera b) del presente statuto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra attività direttamente connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della società, gli enti e le società che non avendo interessi contrastanti con quelli della società e condividendone i principi ispiratori, gli scopi e le finalità, intendono contribuire attivamente al loro perseguimento, ed in particolare:

- le cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 381 del 1991 e loro consorzi;
- gli enti, le fondazioni e le associazioni no profit aventi finalità sociali, altre imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla società;
- le società, associazioni, fondazioni e qualsiasi altro organismo giuridico la cui partecipazione alla cooperativa non sia in contrasto con altre disposizioni di legge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991 la base sociale dovrà essere tuttavia formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa;
- d) a versare i contributi consortili previsti dal presente statuto;
- e) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di vigilare sull'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei soci.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, oppure contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni o non versi i contributi dovuti, sono applicabili le sanzioni stabilite da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione.

Articolo 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Articolo 11- Rimborso delle quote

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione

alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 lett. b) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 13 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 14 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota minima è di Euro 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 18, comma primo, punto 1), lettera b., del presente statuto.

Articolo 15 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 16, comma 1, lett. e).

Articolo 16 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.

La delibera di emissione deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti ai soci sovventori sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 50.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 150.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 250.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Articolo 17 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00. Il valore complessivo della partecipazione sociale detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 19 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, ivi compreso il caso di trasferimento dell'azienda.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del presente statuto.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 21 - Contributi consortili

Per consentire il funzionamento della società ed ai fini della realizzazione delle attività previste dall'art. 4 del presente Statuto, sono proposti dall'Organo amministrativo e deliberati dall'Assemblea contributi annuali ed eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati.

La ripartizione dei contributi suddetti, sia annuali che straordinari, è determinata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed i soci ed in applicazione dei criteri che verranno indicati nell'apposito regolamento interno.

Articolo 22 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura dell'Organo amministrativo sulla base del seguente criterio:

- in percentuale sul valore dei beni e/o servizi acquistati dai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo interno, se nominato.

Articolo 24 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
3. procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
4. procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo interno e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti l'Organo di controllo interno ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 16;
8. autorizza ai sensi dell'art. 2364, comma primo n.5 c.c., gli amministratori al compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo interno;
10. delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
11. delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 10;
12. nomina i liquidatori e ne determina i relativi poteri;
13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso deve essere pubblicato nel quotidiano "La Provincia di Lecco", nei termini di legge; in alternativa l'avviso di convocazione può essere comunicato con lettera raccomandata A/R, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Sono comunque ammessi ulteriori mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione purché idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo interno, qualora nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo interno, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 16.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente l'Organo di controllo interno.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 28 - Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 29 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito di un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti tra i soci dall'assemblea che ne determina il numero.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore per il socio cooperatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 30 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché da quanto previsto dall'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo interno, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 31 - Convocazioni e delibere del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti l'Organo di controllo interno ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo interno, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Articolo 32 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 29, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo interno, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 33 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo interno, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 34 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 35 - Organo di controllo interno

L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne determina anche la composizione, monocratica o collegiale.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Ove l'organo di controllo venga nominato in composizione collegiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata in carica.

All'organo di controllo interno in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale.

L'organo di controllo interno, quando nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge .

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un organo di controllo interno o la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 36 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e, comunque, relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da soci;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti l'Organo di controllo interno, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, di componente l'Organo di controllo interno o di Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 37 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera stessa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, detto termine può essere prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale, quando ricorrono giusti motivi.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 20, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 20, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 42 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in quanto compatibili ed espressamente richiamate nel presente statuto, le norme sui consorzi di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile .

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.